

STUDIO LEGALE BARBIERI

GIANNANTONIO BARBIERI

Avvocato

Master in Diritto Sanitario

Master in Bioetica

ELISA GIACOBBE

Avvocato

Bologna, 14 luglio 2013

Spettabile
COLLEGIO IPASVI DI PISTOIA
Via Renato Fucini, 3
51100 PISTOIA

Oggetto: *parere legale*

Mi si chiede un parere legale circa le attribuzioni e le competenze dell'Infermiere Pediatrico in relazione all'attività professionale di natura assistenziale svolta a favore di pazienti adulti e ciò anche, ma non solo, in relazione a un documento a cura dell'Ufficio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer che avvallerebbe tale condotta seppure, a parere di chi scrive, in aperto contrasto con la normativa vigente.

Già in via di prima approssimazione, infatti, il documento in questione contrasta e si scontra fortemente con le norme attualmente in vigore e quindi con il principio di legalità oltre che con il principio di ragionevolezza, che devono far sì che i provvedimenti della pubblica amministrazione siano supportati da una motivazione appropriata e non illogica.

Invero, pare del tutto illogico e arbitrario l'affermare, sintetizzando il documento aziendale a cui si fa riferimento, che l'Infermiere Pediatrico possa svolgere qualunque tipo attività in quanto non espressamente vietata dal D.M. 70/97. Il documento in questione, infatti, che in effetti richiama alcuni contenuti della legge 42/99, dimentica proprio di richiamare la locuzione che afferma che sono "*fatte salve le competenze previste per le professioni sanitarie mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario ...*" Quindi non può essere condivisa l'interpretazione offerta dall'Azienda Ospedaliera che siccome i profili professionali sono norma "elastica, sfumata e di massima", sarebbe concesso a qualunque professionista svolgere quelle attività che i profili stessi non prevederebbero come vietate.

Via De' Griffoni n. 15 - 40123 BOLOGNA

Tel. e fax 051.22.09.14

Email studiobarbieri@iol.it - P.E.C. giannantoniobarbieri@ordineavvocatiibopec.it

Ebbene, come è noto, la figura dell'Infermiere Pediatrico, distinta da quella di infermiere con formazione di base separata, è una realtà che i sistemi sanitari delle principali nazioni europee prevedono da sempre. E ciò sicuramente ha una sua logica e un suo significato se anche il legislatore italiano, sin dal 1940, ha previsto due diverse professioni infermieristiche con due formazioni distinte. Se fossero sovrapponibile non vi sarebbe appunto due figure professionali. Infatti, la sussistenza di profili professionali diversi e di percorsi di formazione distinti rendono del tutto evidente come la professione di infermiere pediatrico differisca da quella di infermiere e conseguentemente siano diversi i livelli e gli ambiti di competenza rispetto ai quali poter giuridicamente e professionalmente assumere responsabilità.

A conforto di ciò si evidenzia come il profilo professionale dell'Infermiere Pediatrico sia chiarissimo circa gli ambiti di intervento e di responsabilità giuridicamente e deontologicamente rilevanti.

Le norme regolamentari della professione sanitaria di infermiere pediatrico, D.M. 70/1997, attribuiscono a questa professione sanitaria la responsabilità dell'assistenza infermieristica pediatrica (art. 1, comma 1, D.M. 70/1997), individuando specificamente nel neonato, nel bambino e nell'adolescente i soggetti destinatari della competenza specificamente ed esclusivamente attribuitagli dalla norma (art.1, comma 2, D.M. 70/1997) e ciò fino al diciottesimo anno di età. Quindi, in sintesi, mentre all'infermiere sono attribuibili per profilo professionale e formazione anche gli ambiti operativi e di responsabilità tipicamente correlati all'assistenza in ambito neonatale e pediatrico, di contro all'infermiere pediatrico non sono altrettanto giuridicamente riconosciute, e quindi attribuibili, le competenze e le correlate responsabilità dell'infermiere nell'ambito dell'assistenza agli adulti. **L'infermiere pediatrico può assistere i pazienti fino a 18 anni e l'infermiere può assistere tutti i pazienti.**

E' evidente come non si possa stravolgere il significato delle norme, interpretandole secondo obiettivi e fini diversi da quelli voluti dal legislatore, tenuto conto che nell'applicare la legge non può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore.

L'affermare che siccome il legislatore, al punto e) del comma 3 dell'art. 1 del profilo professionale non abbia specificato che la garanzia nella corretta applicazione delle prescrizione diagnostico terapeutiche debba essere riferita al paziente pediatrico stia a significare che possa essere riferita anche al paziente adulto è una lettura della norma del tutto miope e non corretta in relazione ai principi che governano l'interpretazione delle norme giuridiche. E' infatti evidente che se il comma 1 dell'art. 1 sancisce come tale professionista sia responsabile dell'assistenza infermieristica *pediatrica*, conseguente tutta la declinazione delle attività successive deve, né potrebbe essere altrimenti, riferita al paziente pediatrico, pena la schizofrenia del legislatore.

Conseguentemente appaiono del tutto impropri i richiami agli articoli del Codice Deontologico degli Infermieri che, ma ciò è del tutto ovvio, va letto con gli occhiali della propria professionalità e con riferimento al tipo di assistiti a cui quella determinata professionalità, Infermiere Pediatrico o infermiere cosiddetto generalista, afferisce.

Se è pur vero che la SISIP avrebbe espresso una sua opinione (in quanto altro non è) favorevole all'utilizzo di infermieri pediatrici a bordo di ambulanza, è altrettanto vero come la Federazione Nazionale dei Collegi Infermieri ha definito tale attività esercizio abusivo della professione.

Da ultimo, si osserva come sia del tutto improbabile l'ipotesi sia di violazione del codice deontologico nel caso in cui l'infermiere pediatrico dovesse rifiutarsi di eseguire prestazioni su pazienti adulti – vero il contrario, ossia se lo facesse violerebbe sì il codice deontologico – né tantomeno appare plausibile l'ipotesi del reato di omissione di atti d'ufficio o di omissione di soccorso, tenuto conto che tale atto non sarebbe un atto del suo ufficio, giusto il disposto dell'art. 328 del codice penale. Piuttosto, il Dirigente responsabile di tale ordine di servizio concorrerebbe nel reato di esercizio abusivo della professione di infermiere.

In conclusione, quindi, si ritiene del tutto illegittimo, e in contrasto con la normativa vigente, lo svolgimento da parte di Infermieri Pediatrici di attività assistenziali su soggetti adulti, ciò ravvisando l'ipotesi di abusivo esercizio di professione *ex art. 348 cod. pen.*

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

(avv. Giannantonio Barbieri)

